

B
Atto di deliberazione del C.C. del
Comune di Brescia in data 11.12.1987
n. 385

comune di brescia

**regolamento
edilizio**

T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

RICHIESTA DI LICENZA (1) DI COSTRUZIONE

Art. 1: OPERE SOGGETTE A LICENZA (1)

Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune di Brescia opere edilizie, siano esse costruzioni nuove siano esse aggiunte, modificazioni o demolizioni di fabbricati esistenti o intenda introdurre varianti ad opere già approvate o porre in opera insegne, vetrine, infissi o intenda lottizzare aree ed aprire strade private, o eseguire qualsiasi opera in superficie o sotterranea, deve chiedere licenza (1) al Sindaco, presentando domanda corredata dal relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dagli articoli seguenti.

Non è prescritta la domanda per i lavori di ordinaria manutenzione.

(1) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

Art. 2: FORMA E CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere diretta al Sindaco in competente carta da bollo (2).

Dovrà contenere:

- a) - le generalità del richiedente;
 - le generalità del proprietario o dei proprietari dell'immobile su cui l'opera deve essere eseguita quando siano persone diverse dal richiedente;
 - le generalità del progettista;
 - le generalità del direttore delle opere e possibilmente dell'imprenditore delle stesse;
- b) - la descrizione di quanto si intende eseguire;
- c) - la sottoscrizione del richiedente;
 - la sottoscrizione del proprietario o dei proprietari dell'immobile su cui l'opera deve essere eseguita qualora siano persone diverse dal richiedente;
 - la sottoscrizione del progettista che dovrà indicare la sua legale residenza;
 - gli estremi di iscrizione all'Albo professionale nonché l'indicazione dell'eventuale numero telefonico.

(2) Attualmente, invece della carta bollata, sono in uso moduli appositi, in vendita presso il Servizio edilizia privata del Settore gestione del territorio, su cui vanno applicate le marche da bollo necessarie.

Art. 3: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (3)

La domanda dovrà essere corredata:

- a) Dall'apposito questionario, predisposto dall'Autorità comunale, compilato in ogni sua parte (4).
- b) Da una relazione illustrativa, in quanto necessaria.
- c) Da uno stralcio della mappa catastale ove siano segnate, oltre che le costruzioni in progetto quelle esistenti in un raggio di m. 25 se trattasi di costruzioni entro la cinta delle mura venete (mappa in scala 1 : 1000) e di m. 100 se trattasi di costruzioni da erigersi allo esterno di tale cinta (mappa in scala 1 : 2000).
Nella planimetria dovranno essere indicati i necessari punti di riferimento atti a facilitare l'ubicazione dell'opera.
- d) Da una planimetria quotata, in scala 1 : 500, del lotto edificatorio e dei suoi immediati dintorni, nella quale sia disegnato il fabbricato da erigere e quelli circostanti esistenti, con l'indicazione delle distanze di esso da tutti i confini di proprietà e di quelle dai fabbricati vicini nonchè dell'altezza dello stesso e di questi ultimi.
- e) Dai disegni in triplice copia (5), con l'indicazione dell'orientamento: tali disegni, che non dovranno normalmente avere superficie superiore al mq. ognuno e che saranno piegati nel formato di m. 0,21 per 0,30 dovranno contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, tutte le facciate ed i prospetti sia interni che esterni, almeno una sezione trasversale che manifesti il sistema di costruzione, nonchè eventuali particolari nella scala 1 : 20, se questi risultassero necessari per meglio illustrare il progetto.
- f) Nei disegni, le strutture esistenti da conservare dovranno essere colorate in nero; quelle da demolire in giallo, e quelle da costruire ex novo dovranno essere colorate in rosso.
I disegni dovranno inoltre contenere lo schema della fognatura e dei relativi scarichi.

Dovranno inoltre essere indicati:

- 1 - Le altezze dei singoli piani e le altezze interne dei locali di ogni piano;
- 2 - Le altezze e gli spessori dei muri frontali di fabbrica, di quelli di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;
- 3 - Le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati, dei cortili e dei cavedi di compendio del progetto e il loro riferimento altimetrico alle quote stradali;
- 4 - I dati relativi ai rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti.

Potranno essere richiesti ulteriori schizzi prospettici, fotografie ed altri dati eventualmente occorrenti per una maggior conoscenza del progetto.

I disegni dovranno portare in chiaro la firma del richie-dente e del progettista, nonchè quella del direttore dei lavori nel caso non si identifichi con il progettista.

Dovrà essere portato a conoscenza dell'Amministrazione ogni sorta di vincolo o servitù interessante la proprie-tà sulla quale viene richiesta la costruzione delle nuo-ve opere, mediante consegna della copia autentica delle eventuali convenzioni stipulate.

La presentazione della documentata domanda di costruzione non esime gli interessati dall'obbligo di assoggettarsi al le norme legislative che disciplinano la costruzione di particolari opere, quali: scuole e convitti, opifici industria-li, locali di pubblico spettacolo, alberghi, ospedali, case di cura, ambulatori, bagni pubblici, autorimesse pubbliche, stazioni di distribuzione carburanti, funivie ecc.

-
- (3) Oggi, in particolare per il Centro storico, per i Nuclei antichi e per gli edifici di particolare valore, le Norme di Attuazione del P.R.G. prescrivono una documentazione più particolareggiata, a seconda dei casi.
 - (4) Attualmente il modulo per la domanda contiene già il que-stionario da compiliarsi a cura dei richiedenti.
 - (5) Per progetti speciali, i quali debbano ottenere anche lo assenso di più Uffici o Enti esterni, le copie richieste possono essere anche in numero maggiore. E' opportuna la informazione preventiva presso il Servizio edilizia pri-vata del Comune.

Art. 4: REQUISITI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere o ingegnere o architetto o geometra o perito edile iscritti nel rispettivo Albo professionale secondo i limiti di competenza stabiliti dalla legge o regolamenti e dagli eventuali accordi circa l'esercizio delle rispettive professioni stabilite fra le categorie di tecnici citati.

CAPO II

COMMISSIONE EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI - RILASCIO DELLA LICENZA (6)

Art. 5: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (7)

La Commissione Edilizia è composta:

a) Membri di diritto:

- 1) Sindaco o Assessore delegato alla Edilizia Privata, che la convoca e la presiede;
- 2) Direttore del Servizio Lavori Pubblici del Comune (8) o suo delegato;
- 3) Ufficiale Sanitario o altro medico del servizio da lui delegato;
- 4) Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato;

b) Membri elettivi:

- 1) otto cittadini esperti in materia edilizia ed urbanistica, di cui almeno due ingegneri, due architetti ed un geometra iscritti ai rispettivi Albi professionali della Provincia di Brescia;
- 2) due cittadini esperti in materie giuridiche e amministrative, di cui almeno un avvocato iscritto all'Albo professionale della Provincia di Brescia;
- 3) un esperto in materie artistiche, archeologiche, museologiche;
- 4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore costruzioni;
- 5) un rappresentante dell'Associazione di categoria degli imprenditori edili;
- 6) un esperto in problemi di tutela ambientale, che parteciperà alle sedute della Commissione edilizia nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 - settimo comma - L.R. 27.5.1985 n. 57.

I membri elettivi sono eletti dal Consiglio Comunale, du
rano in carica due anni e sono rieleggibili.

I commissari, assenti senza giustificato motivo per tre
sedute successive, decadono dall'incarico; la decadenza è pro
nunciata dal Consiglio Comunale che procede immediatamente al
la loro sostituzione.

Un ingegnere ed un funzionario dell'Assessorato competente
designati dal Sindaco assisteranno alle sedute rispettiva-
mente con funzioni di relatore e di segretario, senza diritto
di voto.

La Commissione, su conforme parere unanime dei commissa-
ri, può sentire esperti a chiarimento (9).

(6) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

(7) Così modificata ed integrata, rispetto al testo precedente,
con deliberazione G.M. n. 1307/11817 P.G. dell'1.4.1986.

(8) Oggi: Settore Lavori Pubblici.

(9) Delib. C.C. 29.7.1976 n. 991 approvata dalla Giunta Regiona
nale 20.3.1977 n. 8695.

Art. 6: COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione dà parere obbligatorio e non vincolante:

- a) sull'applicazione del Piano Regolatore Generale e sulla formazione dei piani particolareggiati di esecuzione e sui piani di lottizzazione;
- b) sulla interpretazione del Regolamento edilizio;
- c) sui monumenti da erigere nei cimiteri e in altri luoghi;
- d) sui progetti di nuovi fabbricati, ampliamenti e ricostruzioni o modifiche di quelli esistenti;
- e) sulle deroghe alle norme del presente Regolamento che rientrano nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione;
- f) in generale su tutte le questioni ed opere di edilizia, di igiene, di ornato, di arte e interesse storico o archeologico che l'Amministrazione intendesse di sottoporle.

La Commissione emette parere favorevole quando nella domanda presentata nulla scorga che sia contrario alle norme edilizie vigenti, alle esigenze dell'arte, della sicurezza e dell'igiene; in caso contrario, suggerisce o prescrive le modifiche opportune.

Il giudizio della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare le deturpazioni architettoniche, discordanze di stile e di colore, decorazioni che diminuiscano di pregio gli edifici.

La Commissione rispetterà negli autori la libertà di scelta dello stile architettonico, dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alla località in cui dovranno sorgere con particolare riguardo ai luoghi di importanza storica, artistica, monumentale o paesistica.

Art. 7: ADUNANZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce normalmente due volte al mese e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno quattro mem
bri elettivi.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno 7 componenti di cui 4 elettivi. A parità di voti quel
lo del Presidente è determinante.

Quando la Commissione tratti oggetti interessanti diretta
mente o indirettamente alcuno dei suoi membri, l'interessato dovrà assentarsi.

Dell'osservanza di tale condizione dovrà essere presa no
ta nel verbale.

Art. 8: ESAME DEI PROGETTI

I progetti da sottoporre al parere della Commissione Edi
lizia saranno previamente esaminati dal Servizio Lavori Pub-
blici (10) e dall'Ufficiale Sanitario, che potranno richiede-
re agli interessati quei chiarimenti o quella maggiore documen
tazione ritenuta necessaria per promuovere il voto della Com-
missione edilizia.

Per opere di particolare importanza è consentito di sot-
toporre all'esame della Commissione edilizia progetti di mas-
sima o semplici schemi volumetrici allo scopo di ottenere un
parere preliminare ed eventuali direttive per la redazione del
progetto esecutivo.

(10) Oggi: Settore Lavori Pubblici.

Art. 9: PRESTAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE RESE AI PRIVATI
IN MATERIA DI EDILIZIA

Per l'assegnazione di linee e quote, per sopralluoghi, perizie, controlli e per ogni prestazione tecnica in genere richiesta da privati, verranno deliberate periodicamente adeguate tariffe dal Consiglio Comunale.

Art. 10: LICENZA DI COSTRUZIONE (11)

Il Sindaco comunicherà le proprie determinazioni allo interessato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge urbanistica vigente. Qualora la domanda non risulti corredata da tutti i documenti prescritti od occorressero agli Uffici ulteriori chiarimenti ne sarà dato sollecito avviso all'interessato stesso: in tal caso la decorrenza per l'adozione del provvedimento sarà determinata dalla data di completamento della documentazione richiesta.

Unitamente alla licenza (11) verrà restituita una copia vistata dei disegni. Se la licenza (11) non potesse essere rilasciata ne verrà precisato il motivo e, nel contempo, verrà restituita copia dei disegni medesimi.

Nessun lavoro potrà essere iniziato prima del rilascio della licenza (11).

(11) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

Art. 11: VALIDITA', DECADENZA, RINNOVAZIONE, VARIANTI

L'autorizzazione a costruire dovrà essere ritirata nei termini e con le modalità indicate con apposita comunicazione, pena la dichiarazione di decadenza.

La costruzione dovrà essere iniziata non oltre 6 mesi dalla data di rilascio della licenza (12) pena decadenza della sua validità. Eventuali sospensioni dei lavori non potranno oltrepassare i 6 mesi.

Prima della scadenza dei termini per l'inizio dei lavori potrà essere richiesto il rinnovo della licenza (12) che il Sindaco, sentito il Servizio Lavori Pubblici (13), potrà concedere anche senza la presentazione di una nuova documentazione.

La richiesta dopo la scadenza, invece, comporterà la rinnovazione dell'intera procedura.

Qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera, si riconoscesse la necessità di dover introdurre modificazioni ai progetti presentati ed approvati, il titolare della licenza (12) dovrà presentare domanda al Sindaco allegando i disegni modificati onde siano sottoposti a nuovo esame per l'approvazione a norma del presente Regolamento.

In caso di trasferimento dell'immobile, gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione della licenza (12) senza presentazione di particolare documentazione, salvo la copia autentica del titolo di acquisizione del bene.

(12) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

(13) Oggi: Servizio Edilizia Privata.

Art. 12: ATTRIBUZIONE DEL SINDACO PER LA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme della Legge urbanistica, dei Regolamenti, alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale e al le modalità esecutive fissate dalla licenza (14) di costruzione (15). Esso si avvarrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle predette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultassero necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e modificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza (14) o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica del Provveditorato OO.PP. per la Lombardia, ordinare la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio del le sanzioni penali (16).

(14) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

(15) Art. 32 Legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(16) Oggi la materia delle sanzioni e dei relativi provvedimenti è rivista e sintetizzata nella L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13: RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni delle costruzioni esistenti, anche non confinanti con il suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto con le condizioni planimetriche e con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, aperte o da aprirsi, il proprietario ed il costruttore debbono inoltrare richiesta al Comune per ottenere la assegnazione di allineamenti e di livelli.

Per la consegna dei punti fissi sarà redatto apposito verbale controfirmato, per accettazione, dal richiedente.

Art. 14: NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Per le costruzioni sopra dirupi o terreni non compatti o franosi, per le fondazioni, per le murature, per gli orizzontamenti e per la difesa dal gelo, ecc., si richiamano le norme tecniche di buona costruzione (17).

(17) Legge 25 aprile 1938, n. 710.

Art. 15: STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO O ALTRI MATERIALI

Per le strutture in cemento armato dovranno essere osservate le particolari prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato contenute nelle disposizioni legislative in vigore.

T I T O L O I I

OPERE PROVVISORIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
E NORME DI SICUREZZA

Art. 16: CAUTELE CONTRO DANNI O MOLESTIE

Chiunque voglia eseguire opere edilizie o demolire deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose ed attenuare più che sia possibile gli inconvenienti di cui i terzi potrebbero risentire.

Art. 17: CAUTELE CONTRO DANNI A MANUFATTI DI SERVIZI PUBBLICI

Per l'esecuzione di opere per cui occorra manomettere il sottosuolo pubblico o costruire assiti o ponteggi, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con il Servizio Lavori Pubblici (18), per evitare danni a manufatti attinenti a servizi pubblici; deve usare in seguito ogni cautela per non danneggiarli e dare contemporaneamente avviso agli Enti che eserciscono quei servizi perchè prendano quegli opportuni provvedimenti.

(18) Oggi: Settore Lavori Pubblici; ora anche con l'Ufficio Traffico del Settore Vigilanza per l'occupazione del suolo pubblico con ponteggi e simili.

Art. 18: CAUTELE PER LA TUTELA DEGLI AVANZI ARCHEOLOGICI

Se nel demolire o restaurare un edificio qualsiasi si venga a scoprire qualche avanzo o cosa che abbia pregio archeologico, storico od artistico, si deve, oltre che osservare gli obblighi prescritti dalle leggi, darne immediato avviso al Sindaco, il quale ordinerà i provvedimenti convenienti alla conservazione di quanto venne scoperto.

Art. 19: CARTELLO INDICATORE

All'ingresso di ogni cantiere di lavoro, anche di demolizione, dovrà essere collocato un cartello, in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a m. 1,20 per 0,70, portante le seguenti indicazioni: cognome e nome del committente, del direttore dei lavori e denominazione dell'impresa costruttrice. Qualora si tratti di nuove costruzioni dovrà aggiungersi anche il cognome e nome del progettista.

Copia del progetto approvato con la relativa licenza edi-
lizia (19) dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dei
funzionari addetti alla vigilanza.

(19) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

Art. 20: RECINZIONE DEL CANTIERE - ASSITI, GRATICCI E RIPARI DI OGNI GENERE

Qualora le opere edilizie o le demolizioni debbano essere eseguite in prossimità o in confine a vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario, o chi per esso, dovrà chiudere il luogo destinato all'opera o alla demolizione lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici con assito, fatta eccezione che si tratti di opere di pochissima entità per le quali il proprietario potrà, a giudizio del Servizio Lavori Pubblici (20), essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito e autorizzato invece ad installare, in sostituzione, opportuni segnali di manifesto avviso per i passanti.

Gli assiti dovranno essere di aspetto decoroso, alti non meno di m. 3,00 e costruiti secondo le linee o modalità prescritte dal Servizio Lavori Pubblici (20).

Le porte che si praticano negli assiti dovranno aprisi verso l'interno ed esser chiuse durante la sospensione del lavoro. Gli angoli sporgenti degli assiti e di ogni altro genere di riparo, dovranno essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di lampade o lanterne a vetri rossi che dovranno restare accese dal tramonto alla levata del sole.

Tutti i materiali e gli attrezzi di costruzione e di demolizione dovranno essere collocati nell'interno del cantiere.

Il Comune ha facoltà di servirsi senza corrispettivo, ma naturalmente senza pregiudizio delle eventuali esigenze

della costruzione, degli assiti verso le vie o spazi pubblici, sino all'altezza di m. 3,00, per affissioni e pubblicità affine a' sensi delle norme legislative vigenti e dello speciale Regolamento comunale.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il costruttore dovrà ottenere la licenza del Sindaco a tenore delle vigenti norme legislative e regolamentari che disciplinano la circolazione stradale e l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nella domanda dovranno essere indicate la località, la estensione e la presumibile durata dell'occupazione richiesta.

Il Servizio Lavori Pubblici (21) procederà in concorso con il richiedente, alla delimitazione delle aree pubbliche da occupare al fine di determinare la tassa di occupazione temporanea dell'area e la misura della cauzione che il proprietario dovrà versare a garanzia del ripristino del suolo. I lavori di ripristino saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione e a spese del concessionario.

Ove sia necessario protrarre l'occupazione oltre il termine stabilito, il richiedente dovrà presentare in tempo utile nuova domanda.

Sarà comunque in facoltà del Sindaco di prescrivere che le aree fabbricabili confinanti con spazi pubblici, siano chiuse provvisoriamente con assiti solidi e decorosi.

(20) Oggi: Settore Lavori Pubblici.

(21) Oggi: Settore Lavori Pubblici; ora anche l'Ufficio Traffico del Settore Vigilanza.

Art. 21: PONTI DI SERVIZIO

Quando non sia necessaria la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso strada dovrà essere costruito ad una altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti verticalmente dalla sede stradale non meno di m. 3,00 ed il suo piano sia eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza del punto più basso dell'armatura dal piano della strada non potrà essere inferiore ai m. 4,00 e l'impalcatura non dovrà comunque ostacolare la circolazione stradale.

Tutti i ponti di servizio dovranno avere quei requisiti di solidità necessari da garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Le fronti dei ponti verso strada dovranno essere munite di tavole di sponda a livello del pavimento, di ripari di stuoie, graticci od altro, in guisa da evitare la caduta di materiali sulla strada.

Il Servizio Lavori Pubblici (22) potrà prescrivere ogni altra opera che si ritenesse necessaria od opportuna per la tutela della pubblica incolumità.

(22) Oggi: Settore Lavori Pubblici; ora anche l'Ufficio Traffico del Settore Vigilanza.

Art. 22: CAUTELE DA SEGUIRE NELLE DEMOLIZIONI

Nelle opere di demolizione si dovranno usare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose e, in particolare, danneggiamenti a fabbricati vicini.

E' vietato calare materiali di demolizione verso la pubblica via, e quando ciò sia necessario per la natura delle opere, i materiali stessi devono essere calati entro appositi recipienti o per appositi condotti o con altri mezzi idonei ed essere previamente inumiditi per evitare il sollevamento della polvere.

E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica; nel solo caso di assoluta necessità il Sindaco può concedere il deposito temporaneo dei materiali con le opportune cautele, previo pagamento della tassa e la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 sull'occupazione temporanea di aree pubbliche. Prima di qualsiasi demolizione si dovrà procedere al vuotamento e pulitura di tutti i pozzi neri, smaltitoi, fognature particolari e canali sotterranei osservando le norme del Regolamento d'igiene.

Art. 23: TERMINE PER LA RIFORMA DELLE FACCIATE

Opere di riforma e di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici devono avere principio appena compiuto l'impianto dell'assito e dei ponti di servizio ed essere continuate senza interruzioni e compiute nel più breve tempo possibile.

Art. 24: SGOMBERO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI E DA
DEMOLIZIONI

I materiali superflui provenienti dagli scavi e dalle demolizioni dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche, usando le dovute cautele per la nettezza urbana. Ove i detti materiali fossero impregnati di elementi sudici o maleodoranti dovranno essere immediatamente allontanati.

Art. 25: OSSERVANZA DELLE NORME SULLE PREVENZIONI INFORTUNI

Dovranno essere tenute presenti inoltre tutte le disposizioni, sia di carattere generale che particolare, riguardanti le costruzioni di impalcature e di opere preliminari, l'impiego di attrezzature speciali per l'edilizia, i lavori di costruzione vera e propria e di demolizione, le prescrizioni concernenti i requisiti di idoneità delle opere provvisionali contemplate nelle leggi e nei regolamenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro.

T I T O L O I I I

ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' URBANISTICA (23)

Art. 26: PIANO REGOLATORE GENERALE E NORME DI ATTUAZIONE (24)

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) considera la totalità del territorio comunale, indica la rete delle principali vie di comunicazione, i limiti delle zone nelle quali può aver luogo la fabbricazione, i tipi edilizi, i caratteri ed i vincoli di zona da osservare nella edificazione, le aree da destinare all'uso pubblico e quelle da destinare ai servizi ed impianti collettivi.

Le norme relative all'edificabilità nelle varie zone indicate dal Piano Regolatore Generale sono fissate nelle Norme di Attuazione del P.R.G.

(23) Gli artt. dal 27 al 42, escluso il 39, sono stati soppressi con deliberazione C.C. n. 154 - 9018/77 P.G. in data 28.3.1977.

(24) L'art. 26 è stato così modificato con il provvedimento sopra citato.

Art. 39: RECINZIONI E MURI DIVISORI

In tutte le zone, gli spazi verso strada, quando le costruzioni sorgano con distacco dai fili stradali, per la profondità stessa del distacco previsto, dovranno essere decorosamente sistemati a cortili o giardino e recintati con muretto non più alto di metri 1,20 e soprastante cancellata in modo che l'altezza complessiva non superi i m. 2,20, oppure lasciati liberi all'uso pubblico.

Nelle zone residenziali di tipo aperto o semiaperto, quando queste sorgano con distacco dai confini, l'area dovrà essere sistemata nel modo suddetto, mentre la recinzione potrà avvenire oltre che nel modo sopra indicato anche con rete metallica.

Nelle zone residenziali con costruzioni di tipo chiuso sono ammessi muri divisorii interni con altezza non superiore a m. 3,00.

Nelle zone destinate ad attività produttive potranno essere consentite recinzioni di tipo cieco con altezza massima di m. 2,20 per le zone miste e di m. 3,00 per quelle industriali ed agricole purchè distino almeno m. 10,00 dai fili stradali e m. 6,00 dalle facciate di edifici ad uso abitazione civile.

L'altezza dei muri divisorii o di recinzione verrà misurata:

- a) a partire dal livello dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dal piano stradale per i fronti verso strada;
- b) dai punti fissi altimetrici di cui all'art. 13 per i fronti verso future strade;
- c) dal piano del terreno naturale per i rimanenti tronchi.

I lotti inedificati dovranno essere recintati almeno con rete metallica sostenuta da ritti in ferro oppure con muretto e cancellata.

Art. 43: DEROGHE ALLE NORME TECNICO-EDILIZIE (25)

Il Sindaco ha la facoltà di accordare eccezionalmente deroghe alle norme tecnico-edilizie contenute nel presente Regolamento e nelle Norme di Attuazione del P.R.G. per quanto concerne le prescrizioni relative agli indici di copertura, di altezza e di volume delle costruzioni, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico.

Il potere di deroga può essere esercitato nell'osservanza della procedura prevista dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modifiche.

(25) Così modificato con deliberazione C.C. n. 136/6728 P.G. in data 7.3.1977 approvata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 406 del 28.7.1977.

CAPO II

CARATTERISTICHE EDILIZIE (26)

Art. 48: DISTANZE DAI CONFINI E DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI (27)

Le distanze dai confini ed i distacchi tra le costruzioni sono quelli fissati dalle Norme per l'attuazione del P.R.G. Nelle zone dove è ammessa l'edificazione in continuità, chi edifica o ricostruisce e non lo faccia in contiguità, dovrà osservare un distacco dagli altri edifici pari alla sommatoria delle distanze stabilite per ogni fabbricato dal confine di proprietà.

Pertanto, se i fabbricati preesistenti sono ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalle norme vigenti, il nuovo fabbricato dovrà essere arretrato in modo da rispettare la sommatoria di cui al punto precedente.

Le distanze degli edifici dai confini di proprietà contemplate dalle norme di P.R.G. potranno essere convenzionalmente modificate dalle parti, fermo restando il distacco prescritto tra edificio ed edificio e salva la facoltà dell'Amministrazione di imporne il rispetto. La servitù convenzionale dovrà concretarsi in atto pubblico prima del rilascio della licenza edilizia (28).

(26) Gli artt. dal 44 al 54, escluso il 48, sono stati soppressi con la citata deliberazione C.C. n. 154 del 28.3.1977.

(27) Così modificato con la citata deliberazione C.C. n. 154 del 28.3.1977.

(28) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

T I T O L O I V
NORME IGIENICO EDILIZIE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 55: salubrità dell'area edificatoria

Gli scavi che fossero stati effettuati per l'edificazione e che, dopo l'ultimazione dei lavori, risultassero aperti intorno all'edificio e che comunque potessero dar luogo a ristagni di acqua, debbono essere convenientemente ed immediatamente colmati con adatti materiali, così da ovviare a qualsiasi inconveniente igienico-sanitario.

ART. 56 : protezione dall'umidità, intercapedini e vespai

Ove su un terreno da coprire con nuove costruzioni scorrano corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni e le altre parti dell'edificio o adottati altri accorgimenti costruttivi che assicurino la protezione di muri e fondazioni dall'umidità ed escludano l'allagamento degli edifici. Il terreno per essere fabbricabile deve essere munito di sistemi di smaltimento delle acque e di difesa dall'eventuale invasione di acque superficiali o di sottosuolo.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità. I muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

I muri dei locali adibiti a soggiorno, camere da letto, cucina e pranzo non possono essere addossati al terreno ma ne devono distare almeno un metro (luce netta libera tra le murature) costruendo, dove occorre, intercapedini munite di muro di sostegno e di condutture o cunette ribassate, rispetto al livello interno dei pavimenti, per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo a nuove costruzioni prive di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio direttamente aereato, di altezza non inferiore a m.0,30 (h. netta libera interna) con fori di aereazione aventi superficie libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, opportunamente distribuiti in modo che si realizzi una corretta circolazione di aria. La quota finita del pavimento del piano terreno deve trovarsi a non meno di cm.15 al di sopra della quota dello spazio esterno immediatamente adiacente e, comunque, al di sopra dell'eventuale marciapiede dell'edificio. Possono essere ammesse, sentito il parere del Servizio d'Igiene, soluzioni tecniche diverse che rispondano agli stessi scopi igienici di cui al presente regolamento. In ogni caso il progetto deve chiarire gli indispensabili dettagli costruttivi atti a far identificare la reale fattibilità ed efficacia delle soluzioni tecniche proposte.

ART. 57 : difesa dai rumori

Nelle costruzioni con più appartamenti o con più unità immobiliari, soprattutto se destinate ad usi diversi (residenza, uffici, negozi, locali pubblici, ecc.), dovrà essere assicurato fra piano e piano e in corrispondenza dei muri divisorii tra le singole unità un idoneo isolamento acustico. Idoneo isolamento acustico dovrà adottarsi, in ogni caso, anche per le attrezzature e gli impianti tecnologici degli edifici e per i vani e/o i locali alloggianti gli impianti e le relative condotte, cosicchè le parti abitate degli edifici medesimi siano difese dalla propagazione di rumori molesti.

ART. 58 : costruzioni vietate e costruzioni accessorie

E' vietata qualsiasi opera edificata per effetto della quale vengano a mancare, od a peggiorare se già deficienti, le condizioni regolamentari dei cortili preesistenti, anche se appartenenti a diversi proprietari. Nelle aree libere di pertinenza dei fabbricati è ammessa la costruzione di autorimesse, lavanderie, serre, piccoli magazzini, legnaie, ripostigli e simili, semprechè non contrastino con le esigenze dell'igiene e dell'estetica, conformemente a quanto prescritto nelle N.U.E. di attuazione del P.R.G.

Qualora le costruzioni accessorie sorgessero distaccate dalla costruzione principale il distacco non potrà essere inferiore ai m.4,00 quando l'altezza della costruzione accessoria non superi l'altezza del davanzale dei locali di abitazione più bassi; in caso contrario il distacco dovrà essere portato ad almeno m.6,00.

Le stesse norme valgono anche per i distacchi tra le costruzioni accessorie e gli edifici dei lotti confinanti.

ART. 59 : materiali vietati

Per la costruzione degli edifici è vietato l'uso di materiali malsani o, comunque, inquinati.

ART. 60 : spessore dei muri d'ambito

Le pareti d'ambito degli edifici devono avere uno spessore tale; a secondo del materiale impiegato e del metodo di costruzione adottato, da proteggere sufficientemente gli ambienti dalle variazioni atmosferiche esterne e dai rumori molesti.

CAPO II

CARATTERISTICHE IGIENICHE

ART. 61 : quota dei cortili, dei cavedi, dei giardini e delle aree circostanti gli edifici scolo delle acque

La quota delle aree scoperte di pertinenza degli edifici deve essere, di norma, non inferiore a quella del marciapiedi e/o delle strade immediatamente contigui. Quando l'altezza della quota stradale non lo consenta e quando sia stato ammesso il mantenimento dei cortili a quota più bassa di quella stradale, si provvederà all'evacuazione delle acque ed alla loro immissione nelle fognature con mezzi idonei. E' vietato scaricare direttamente sulla strada le acque meteoriche dei cortili e di qualsiasi area interna: tali acque dovranno essere condotte nella tombinatura stradale o, dove questa non esista, convenientemente smaltite secondo le prescrizioni del Comune. Nel caso in cui dette acque debbano essere convogliate in un canale di proprietà privata, la domanda di immissione dovrà essere corredata dall'assenso scritto del proprietario del canale e dalle indicazioni delle quote di pelo libero e di quelle di fondo del canale stesso.

ART. 62 : cavedi, chiostrini, pozzi d'aria e/o di luce.

E' vietata la costruzione di nuovi cavedi, chiostrini, pozzi d'aria e/o di luce. Negli edifici che si vogliono restaurare o ristrutturare potranno essere consentite, per gli spazi vuoti suddetti esistenti, a giudizio del Sindaco e sentito il Servizio d'Igiene pubblica, le dimensioni in atto per aeroilluminare: cucine, soggiorni, stanze da letto, studi, uffici e, in genere, locali destinati alla permanenza prolungata di persone. Detti spazi potranno sempre dare aria e luce dirette a scale, servizi igienici, corridoi e locali accessori. Essi dovranno essere facilmente accessibili ai fini della necessaria pulizia; dovranno avere pavimentazione impermeabile raccordata con "guscie" alle pareti e vi dovrà essere facilitato con ogni mezzo il pronto allontanamento delle acque meteoriche o di altra provenienza. Nell'interno del vuoto del cavedio - e degli spazi similari - non saranno ammesse sporgenze o oggetti che superino 1/20 (un ventesimo) della superficie del pavimento.

ART. 63 : soppalchi

La superficie dei nuovi soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali da soppalcare ed all'altezza delle singole parti - inferiore o superiore - separate dalla soppalcatura.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito - sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante - non potrà essere inferiore a m.2,10 e, con tale altezza minima, la superficie del soppalco non dovrà superare la quota di $\frac{1}{3}$ (un terzo) della superficie del locale da soppalcare. Qualora l'altezza netta di cui al comma precedente - sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante - risulti di almeno m.2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere la quota massima di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) della superficie del locale medesimo. Saranno ammessi rapporti intermedi sentito il servizio di Igiene pubblica per situazioni specifiche. In ogni caso la superficie della parte soppalcata comprensiva della superficie delle parti realizzate per accedervi (es. scale), non dovrà superare i $\frac{2}{3}$ (due terzi) della superficie del locale stesso.

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, verso il lato passante devono essere totalmente aperte; la parte superiore dovrà essere munita di solido parapetto, con una parte piena di almeno 20 cm. a partire dall'impiantito e con un'altezza complessiva non inferiore a m.1,00.

Il vano principale e i vani secondari, ricavati con la soppalcatura, devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante nel caso che i medesimi siano destinati a permanenza prolungata di persone. In ogni caso le solette che costituiscono i soppalchi non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Art. 64 : locali interrati o seminterrati

Si intende per locali interrati quei locali che hanno tutto il proprio volume al di sotto della quota del terreno immediatamente circostante.

Si intende per locali seminterrati quei locali che hanno parte del proprio volume soprastante la quota del terreno immediatamente circostante. I locali interrati e seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione. Peraltro possono essere destinati ad usi che comportino permanenza prolungata di persone quali: locali accessori all'abitazione, servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo le dimensioni prescritte per le specifiche destinazioni;
- b) dispositivi tecnici tali da assicurare protezione dall'umidità sia lateralmente (pareti) sia inferiormente (pavimenti) ed una buona ventilazione delle superfici. Detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano un vespaio di m.0,30 di altezza netta (h interna libera) e pavimento con sottofondo impermeabilizzato. La resistenza termica non dovrà essere inferiore, sia per le pareti che per i pavimenti, a 1 KCal/mq/h/C ;
- c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta, qualora sia possibile. In caso contrario si dovrà adottare il tipo più opportuno di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui ai commi seguenti ed illuminazione artificiale che assicuri il fabbisogno minimo prescritto per le specifiche destinazioni o attività;
- d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori garantiti contro i rigurgiti;
- e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre le coperture per non meno di m.1,00;
- f) condutture, eventualmente presenti, adeguatamente isolate e protette.

In relazione alle specifiche destinazioni occorrerà ottenere, ogni volta, le autorizzazioni di competenza in materia di sicurezza, di prevenzione, di igiene del lavoro ecc. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone garantendo le seguenti caratteristiche:

- 1) il rinnovo dell'aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso privato. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino ad 1/3 (un terzo) del totale, purchè l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
- 2) la temperatura non sia inferiore a 20+1 gradi C, con U.R. pari al 40-60%, nella stagione invernale e sia compresa tra 25 e 27 gradi, con U.R. pari al 40/60% nella stagione estiva. Comunque la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno dei locali in questione non dovrà mai risultare maggiore di 7 gradi C. ;
- 3) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e, se del caso, disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
- 4) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone (spazio di m.2,00 di altezza, misurata dal pavimento) non deve essere maggiore di m.0,20/sec.

Sono fatte salve diverse, motivate soluzioni tecniche, sentito il Servizio di Igiene pubblica, con particolare riferimento agli ambienti pubblici, commerciali, ai luoghi di lavoro ecc.

Le prese d'aria devono essere sistemate, di norma, sulle coperture e comunque ad un'altezza di almeno m.3,00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e di almeno m.6,00 se prospettano verso spazi pubblici.

La distanza da camini o da altre fonti di emissione deve essere tale da garantire la non inquinabilità, da parte dell'emissione di sostanze nocive, dell'aria utilizzabile per gli impianti di condizionamento.

L'impianto di condizionamento dell'aria deve essere illustrato da una relazione tecnica che ne espliciti le caratteristiche e le proprietà, corredata da elaborati grafici da depositare in Comune prima del rilascio del provvedimento che autorizza l'esecuzione delle opere edilizie.

Eventuali varianti al tipo di impianto dovranno similmente essere depositate in Comune, comunque, prima dell'inoltro della domanda di abitabilità o di agibilità.

Art. 65 : deroghe

Al fine del rispetto delle tipologie edilizie antiche e della salvaguardia delle caratteristiche ambientali, saranno ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento purchè le soluzioni adottate comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari

La deroga viene concessa dal Sindaco su parere del Servizio di igiene pubblica.

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Art. 66 : altezze interne dei locali

L'altezza netta media interna degli spazi ad uso di abitazione e di ufficio è fissata in non meno di m.2,70 in ogni caso.

Per gli spazi accessori o di servizio è riducibile a m.2,40 ed ulteriormente a m. 2,10 per i corridoi ed i luoghi di passaggio.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m.2,00 per gli spazi di abitazione e di ufficio e a m.1,80 per gli spazi accessori e di servizio.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere separati dai locali abitabili o agibili mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostigli.

Per i locali con soffitto a volta l'altezza media è considerata quella risultante dal rapporto tra il volume del vano e la relativa superficie di pavimento.

Per i locali adibiti ad uso commerciale (negozi) l'altezza netta è fissata in non meno di m.3,00 per il piano terreno e in non meno di m.2,70 per i piani superiori.

Ai fini della capacità abitativa e del numero dei piani abitabili, i computi relativi alla densità edilizia ed alla volumetria ammessa saranno effettuati assumendo un'altezza interna virtuale pari a m.3.

ART. 67 : superficie e cubatura minima dei locali

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14,00 per i primi 4 abitanti, e a mq.10,00 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.9,00 se per una persona, e mq.14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14,00.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.28 e non inferiore a mq.38 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina avente una superficie non inferiore a mq.8,00 regolarmente areato o da una cabina cottura per la preparazione degli alimenti.

Tale cabina di cottura deve avere una superficie minima per l'installazione di lavello, frigorifero, fornelli ed essere attiguo alla stanza da pranzo. Se munito di una finestra il locale potrà essere chiuso da una porta in modo da impedire il propagarsi degli odori e fumi nell'attiguo locale, mentre dovrà comunicare ampiamente con il locale pranzo-soggiorno qualora fosse sprovvisto di un'areazione propria.

Le cucine e le cabine di cottura devono essere comunque munite di cappa d'aspirazione soprastante i fornelli e collegate con l'esterno.

I locali aventi superfici inferiori ai mq.9,00 non potranno essere utilizzati per il soggiorno permanente ed abituale di persone, ma adibiti a guardaroba, ripostigli, ecc.

La cubatura minima dei locali ad uso abitazione, non potrà essere inferiore a mc.24,30.

Art. 68 : illuminazione ed aereazione dei locali

Tutti i locali destinati ad uso di abitazione devono essere convenientemente illuminati ed aereati e comunicare, almeno con una finestra direttamente con l'esterno.

La superficie finestrata utile non dovrà essere inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento.

I locali con maggiore profondità sono ammessi a condizione che sia incrementata la superficie utile finestrata fino ad $\frac{1}{4}$ della superficie del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza del voltino del pavimento (architrave della finestra).

Anche i corridoi e i vani scala dovranno avere, di norma, illuminazione ed aereazione diretta mediante finestre.

L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

- a) - i locali destinati a uffici, la cui estensione non consenta l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
- b) - i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
- c) - i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
- d) - i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antigabinetti;
- e) - i locali non destinati alla permanenza di persone;
- f) - gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

ART. 69 : servizi igienici e stanze da bagno

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a partire da una sola utenza, è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie idonea a contenere:

- un vaso;
- un bidet;
- un lavabo;
- una doccia o vasca da bagno.

I negozi, gli uffici ecc., devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno.

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di cm.180 di regola piastrellate, oppure costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con le cucine anche se provvisti di antibagno;
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.). E' consentito l'accesso direttamente al locale bagno da singole camere da letto.

La stanza da bagno deve essere munita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. Nelle pareti o nelle porte dei bagni ciechi dovranno realizzarsi bocchette grigliate atte a facilitare l'aspirazione dell'aria e quindi il ricambio della medesima.

Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aereazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

Art. 70 installazione apparecchi a gas

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24.11.1984 (G.U.s.o. n.12 del 15.1.1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla L. 6.12.1971 n.1083 e D.M. 7.7.1973 deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore di cm.40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il portogomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portogomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:

- a) nome del costruttore e/o marca depositata;
- b) dati sull'avvenuto collaudo;
- c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo del costruttore;
- d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;
- e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in KCal/h o Watt.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.

Art. 71: IMPIANTI DI ACQUA POTABILE

Le tubazioni di acqua potabile nell'interno delle case debbono essere di ferro zincato o altro materiale riconosciuto idoneo, e debbono essere collocate in modo che sia facile verificarne o ripararne i guasti.

Nel caso che la distribuzione dell'acqua potabile esiga l'installazione di serbatoi, questi dovranno essere costruiti con materiali che non possono alterare la purezza dell'acqua anche con una lunga permanenza.

Le tubazioni ed i serbatoi non dovranno mai essere rivestiti internamente di piombo né ricoperti con vernici contenenti piombo.

I serbatoi dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, ma di facile accesso per regolari e frequenti ispezioni e ripuliture; saranno provvisti di coperchio e difesi da pericoli di inquinamento e da eccessive variazioni termiche.

L'acqua di sopravanzo non si scaricherà mai con tubo diretto nelle canne delle latrine o nei pozzi neri.

Art. 72: LAVATOI INTERNI

Ogni appartamento dovrà essere di norma provvisto di lavatoio. E' consentito l'impianto di lavatoi comuni, purché corrispondano ai requisiti stabiliti dal Regolamento d'igiene. I detti lavatoi dovranno essere serviti di acqua, dichiarata atta all'uso dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 73: SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI RIFUTO

Fermo restando l'obbligo dell'allacciamento a regola d'arte ai diversi tipi della fognatura comunale, ove esista, lo schema dello smaltimento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto delle fognature domestiche (latrine, acquai e bagni) dovrà essere predisposto in conformità alle norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Fognatura.

Ogni bocchetta di scarico di acquai, bagno, lavabo e simili, dovrà essere fornita di sifone in modo da impedire ogni cattiva esalazione. Le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, acquai e rifiuti liquidi in genere, debbono essere costruite con materiale impermeabile e inattaccabile dalle materie di rifiuto e con giunti ermetici ed essere prolungate oltre la copertura. Ogni apparecchio dovrà essere inoltre collegato ad un sistema di aereazione secondario indipendente.

Le condutture dovranno essere collocate in modo da risultare ispezionabili. A tali fini, le condutture, se incassate, dovranno essere isolate dai muri.

Art. 74: RACCOLTA DELLE IMMONDIZIE

E' vietato costruire condutture di scarico per le immondizie nei fabbricati di nuova costruzione (31). E' vietata la costruzione e l'uso degli immondezzeai nella zona ove venga esercitato il pubblico servizio di asportazione delle immondizie domestiche.

Entro il perimetro di questa zona ogni edificio dovrà avere un luogo idoneo a piano terreno, facilmente accessibile dalla pubblica via, destinato alla sosta dei recipienti per la raccolta e l'asportazione delle immondizie domestiche.

Il Sindaco potrà ordinare che per fabbricati di notevole mole la raccolta e l'eliminazione delle immondizie domestiche siano effettuate con altri sistemi ritenuti idonei dagli Uffici competenti.

(31) Le condutture esistenti dovranno essere modificate entro due anni dall'Entrata in vigore del presente Regolamento. Le modifiche da adottare verranno imposte con ordinanza sindacale.

Art. 75: CANNE FUMARIE

Ogni appartamento deve essere provvisto di almeno una propria canna fumaria costruita a perfetta regola d'arte e secondo le norme di difesa dai pericoli di incendio.

Art. 76: ESERCIZI E STABILIMENTI PUBBLICI: TEATRI, CINEMA
TOGRAFI, SCUOLE, BAGNI, ECC. CONVITTI, ALBERGHI,
STABILIMENTI BALNEARI - STABILIMENTI INDUSTRIALI -
CASE RURALI - CASE POPOLARI

Per gli edifici che abbiano destinazione diversa da quella della civile abitazione, per le case rurali e per le case popolari, oltre alle norme del presente Regolamento, si richiamano le leggi e i regolamenti generali speciali, che la natura dei singoli edifici comporta, nonché il Regolamento comunale d'igiene del suolo e dell'abitato.

T I T O L O V

ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI

Art. 77: ASPETTO GENERALE E DECORO DEGLI EDIFICI

Ogni edificio ed ogni manufatto devono presentare aspetto architettonico ed estetico armonizzante col rispettivo carattere e con quello della località in cui sorgono.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio in stato di buona conservazione per quanto concerne la stabilità, l'igiene, il pubblico decoro e nell'interesse dell'arte, della storia e dell'archeologia. Potranno essere consentite modificazioni ai prospetti degli edifici esistenti, sempre che non ne venga alterata l'unità architettonica e l'armonia cromatica.

Art. 78: INTONACATURA E COLORITURA DEGLI EDIFICI

I muri di nuova costruzione o rinnovati, compresi i muri di cinta e quelli che comunque siano visibili da vie e spazi pubblici, debbono essere intonacati e tinteggiati, od avere paramento a vista.

Non possono usarsi tinte in stridente contrasto con l'aspetto estetico dell'ambiente.

Il Sindaco, qualora la Commissione Edilizia lo ritenga necessario può, per manifeste ragioni di decoro edilizio, ordinare il rifacimento, entro congruo termine, delle intonacature o delle coloriture o delle verniciature.

E' consentito di decorare le facciate degli edifici con pitture figurative, graffiti, iscrizioni ecc., subordinatamente alla prescritta approvazione del Sindaco.

Art. 79: FINIMENTI DEI PROSPETTI

In casi particolari, tenuto conto della località e della destinazione dell'edificio, il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, potrà esigere speciali accorgimenti nelle opere di finitura e nell'impiego dei materiali di rivestimento.

Sarà inoltre facoltà del Sindaco di prescrivere l'uso di un determinato tipo di materiale per le coperture.

Art. 80: COSTRUZIONI SOGGETTE A VINCOLO ARCHITETTONICO O PAESISTICO

I progetti per costruzioni previste su zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 o che a giudizio della Commissione Edilizia siano previste in posizioni tali da pregiudicare l'integrità di dette zone, oppure in località di particolare interesse monumentale, paesistico o turistico, dovranno ottenere - dopo l'approvazione comunale - anche l'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti (32). In tali casi il nullaosta alla costruzione verrà rilasciato dagli Uffici comunali solamente dopo l'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti.

L'aspetto degli edifici, per quanto riguarda i materiali di rivestimento, le tinteggiature e le coperture, dovrà essere in armonia con l'ambiente in cui essi sono previsti, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'abitato e della località.

(32) Oggi è competente a dare il proprio assenso, in questo campo, l'Assessorato Regionale per il Coordinamento del Territorio - Servizio Beni Ambientali -

Per i lavori di qualsiasi natura, previsti per gli immobili sottoposti alla tutela della Legge I° giugno 1939 n. 1089 è necessario il preventivo esame e parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti (33).

(33) Oggi si chiama: Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.

Art. 81: SPORGENZA DALLE FACCIATE DI ZOCCOLI, DECORAZIONI, SERRAMENTI E INFISSI SUL SUOLO PUBBLICO

Sulle vie pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito, di larghezza inferiore a m. 6,00, non è consentita l'occupazione di spazio pubblico mediante decorazioni od infissi di qualunque genere che sporgano dal vivo delle facciate fino all'altezza minima di m. 2,50 dal suolo; sopra dette altezze potranno essere concesse sporgenze non maggiori di cm. 4.

Per le strade di larghezza maggiore potrà essere tollerata la sporgenza sul suolo pubblico dal filo delle facciate, di zoccoli, decorazioni ed infissi di qualsiasi genere fino a cm. 10.

I serramenti al piano terreno od al piano rialzato della parte su strada dovranno aprirsi soltanto verso l'interno dell'edificio, salvo che la legge, per motivi di pubblica sicurezza, disponga diversamente.

I serramenti di finestra potranno aprirsi verso il suolo pubblico soltanto quando essi siano collocati ad una altezza minima di m. 4,20 su strade con marciapiedi e ad una altezza di m. 4,50 su strade senza marciapiedi. Dette altezze sono da misurarsi dal limite inferiore del serramento.

Art. 82: PENSILINE

Lungo le strade prive di marciapiedi non saranno ammesse sporgenze di pensiline se non ad altezza superiore ai metri 4,50.

In tal caso la sporgenza non potrà superare:

- a) i m. 1,50 per le strade non minori di m. 14,00;
- b) i m. 0,80 per le strade inferiori ai m. 14,00 fino a m. 10,00.

Non sono ammesse pensiline su strade senza marciapiedi e con sezione inferiore ai m. 10,00.

Lungo le strade fornite di marciapiedi le pensiline saranno ammesse ad altezza non inferiore ai m. 4,20 e con sporgenza massima limitata a cm. 40 in arretrato rispetto al margine esterno del marciapiedi.

Art. 83: GRONDE E CORNICIONI DI CORONAMENTO

I cornicioni di gronda, che dovranno essere di materiale resistente al fuoco, non dovranno superare il decimo della larghezza media della strada, e comunque non potranno oltrepassare il massimo di m. 1,20, misurato dal limite esterno dello spazio pubblico e l'estremo limite dell'aggetto. Il Sindaco potrà, tuttavia, sentita la Commissione Edilizia, consentire sporgenze maggiori, quando si tratti di edifici di particolare importanza architettonica.

Art. 84: CANALI PLUVIALI

Le coperture dei fabbricati devono essere munite di canali di gronda e tubi di scarico, costruiti a regola d'arte. I tubi di scarico prospicienti il suolo pubblico, ed i cortili, devono essere incassati nel muro per l'ultimo tratto di m. 3,50 dal livello stradale; questi tubi, sia nella parte esterna che nella parte incassata, devono essere convenientemente isolati dal muro. Dai canali suddetti le acque devono essere immesse nella fognatura, ove esista; ove quest'ultima non esista, le acque dovranno essere opportunamente smaltite, in modo cioè da non causare inconvenienti igienici o danni alle sedi stradali.

Dovrà essere evitato ogni stillicidio dalle sporgenze delle costruzioni.

Art. 85: FINESTRE DEI SOTTERRANEI

Le finestre dei sotterranei delle costruzioni, in confine di sede stradale, devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati e avere una soglia alta almeno cm. 20 dal piano del marciapiedi, ed essere munite di inferriata.

Le aperture orizzontali per dare aria e luce ai sotterranei, potranno essere consentite soltanto sotto i portici esclusi gli imbocchi, in corrispondenza degli intercolonne, quando non vi sia modo di illuminare od aereare direttamente i sotterranei stessi.

Le inferriate coprenti le dette aperture dovranno avere solidità corrispondente alle esigenze del transito, essere a superficie piana, a livello del pavimento del portico ed essere costituite da barre distanti fra di loro non più di cm. 1,5.

Art. 86: MOSTRE, INSEGNE, VETRINE

L'apposizione di insegne, mostre e vetrine anche lu
minose, vetrine di negozi, targhe e cartelli indicanti dit
te ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie,
anche provvisori e di qualunque altro oggetto che a qual-
siasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbr
icati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Tali esposizioni non devono alterare in alcun modo o
coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le vetrin
e debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e,
quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, devo-
no essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili
anche nelle parti interne.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi
di edifici storici ed artistici o di insieme architettonico
di particolare importanza o quando, tenuto conto della for-
ma delle mostre, insegne o simili, nonchè del materiale che
si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto
ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia.

Per i magazzini siti su strade principali o in edifici
di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza
za, anche se si trovino in strade secondarie, dovranno essere
presentati in acquarello i disegni delle tabelle e delle
mostre esterne in scala non minore di 1 : 20.

Gli aggetti delle mostre o vetrinette non debbono oltrepassare
passare i cm. 10 dall'allineamento stradale. Solo in via ec-
cezionale, quando si tratti di mostre di singolare ricchezza
ed importanza artistica, possono essere autorizzati aggetti

maggiori, sempreché compatibili con la larghezza delle stra
de e dei marciapiedi.

Gli aggetti delle insegne, targhe, cartelli ecc., quan
do siano apposti ad altezza inferiore ai m. 2,50 dal suolo
stradale non potranno superare i cm. 4.

Qualora siano apposti ^{oltre} i m. 2,50 dal suolo, ma al disot
to dei m. 4,50, la loro sporgenza non potrà superare i cm. 10.

Può essere consentito di apporre insegne a forma di ban
diera o comunque disposte normalmente alle facciate purchè
di limitata sporgenza, solo quando queste non rechino distur
bo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell'ambiente e
non alterino il diritto di veduta dei vicini.

Le insegne disposte normalmente alle facciate dovranno
essere collocate ad una altezza libera dal suolo non minore
di m. 4,50 su strade senza marciapiedi rialzato e di m. 4,00
su strade con marciapiedi rialzato.

In linea di massima è vietata la apposizione di targhe,
insegne o cartelli di qualsiasi genere sugli angoli degli edi
fici e sulle colonne dei portici.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stra
dale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetri
ne od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico,
i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la
ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie
dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo, data la lo
ro natura meramente precaria, possono essere revocate in ogni
tempo per apprezzabili motivi di interesse pubblico o di deco
ro cittadino.

Art. 87: ESPOSIZIONE DI OGGETTI

E' proibito, senza autorizzazione del Sindaco, collocare oggetti di qualsiasi genere fuori dei negozi anche a scopo di pubblicità. Il rilascio del permesso ha luogo in base a regolare domanda e su presentazione del tipo di disegno o fotografia, riscontrato confacente al decoro ed al carattere della località.

E' vietata l'esposizione di oggetti luminosi a scopo di pubblicità nonché l'affissione di cartelloni di pubblicità, di iscrizioni, di pitture e simili, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti piazze monumentali.

Sono del pari vietate l'apposizione e l'affissione di cui al comma precedente su muri e su decorazioni architettoniche delle chiese, dei palazzi e degli edifici di carattere storico od artistico.

Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreno o proprietà private visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie, indipendentemente dalle autorizzazioni riservate in casi speciali ad altri Enti, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione del progetto, che il decoro della località non resti in alcun modo turbato.

Per le zone aventi speciale interesse dal punto di vista delle bellezze naturali e panoramiche, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti (34).

(34) Oggi tale funzione di controllo è stata delegata al Comune in forza della Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 57. Pertanto l'autorizzazione non è più subordinata al nulla osta di altri Enti oltre il Comune.

Art. 88: TENDE

Il Sindaco può concedere l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico, con l'osservanza delle condizioni che riterrà di imporre nei singoli casi.

Di regola le tende aggettanti al piano terreno sono proibite nelle strade prive di marciapiedi. Nelle strade con marciapiedi l'aggetto non può oltrepassare il limite di cm. 40 dal ciglio del marciapiedi verso l'interno.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiedi; sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia, che scendano al disotto dei m. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza a giudizio del Sindaco, non nuoccia al decoro della località od al libero transito.

Ove nulla osti nei rapporti della luce e della aerea zione dei piani ammezzati, può essere rilasciata l'autoriz-
zazione di porre tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolonni dei portici. In tal caso le tende debbo-
no essere uguali per materia, forma, colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innalzamento e l'abbassamento con
formi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Sindaco.

Art. 89: ESPOSIZIONI ABUSIVE

Le insegne, i cartelli, le targhe, le tende, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme contenute negli articoli precedenti, saranno rimossi d'ufficio a spese dei trasgressori, qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano nel termine loro prefisso.

Art. 90: APPOSIZIONI AGLI EDIFICI DI INDICATORI E DI APPARECCHIATURE VARIE

Per esigenze di pubblica utilità e in applicazione di norme di legge, il Sindaco ha la facoltà di fare applicare ai fabbricati di qualsiasi genere, previo avviso scritto a chi di ragione, tutte le installazioni e le indicazioni inerenti a pubblici servizi, come ad esempio: le targhe portanti i nomi delle piazze e delle vie pubbliche e private, i numeri civici, di cui all'articolo seguente, le segnalazioni stradali, i capisaldi altimetrici, le indicazioni di idranti e di tracciamento urbanistico, le mensole, i ganci e quant'altro occorra per la pubblica illuminazione e le telecomunicazioni, i sostegni per i fili conduttori di energia elettrica, per gli apparecchi semaforici, gli orologi elettrici, ecc.

Art. 91: NUMERI CIVICI DEGLI EDIFICI

Il Sindaco assegna i numeri civici da apporre a ciascun ingresso degli edifici.

Il proprietario ricevuti in consegna gli indicatori dei numeri civici dovrà curarne la conservazione a proprie spese nello stesso punto ove vennero collocati.

In caso di demolizione dell'edificio o di soppressione di aperture di accesso, il proprietario deve restituire all'Ufficio Toponomastica (Anagrafe) i corrispondenti indicatori.

L'applicazione di indicatori luminosi o comunque di tipo diverso da quello adottato dal Comune, deve essere previamente autorizzata.

Art. 92: LAPIDI

I monumenti, le lapidi e le epigrafi, esposte su facciate di case, anche private, a ricordo di personaggi o di eventi storici, non potranno essere rimosse senza preventiva autorizzazione scritta del Sindaco.

T I T O L O VI

PREVENZIONE E DIFESA DAL PERICOLO D'INCENDIO (35)

(Settore edilizio di competenza del Comando Vigili del Fuoco)

Art. 93: PROGETTI SOGGETTI AL VISTO PREVENTIVO DEL COMANDO
VV.FF.

I progetti di nuove costruzioni o di modifiche alle già esistenti devono essere approvate dal Comando VV.FF. quando rientrano nelle seguenti categorie:

- a) Edifici di altezza superiore ai m. 24,00 qualunque sia la loro destinazione, e tutti gli edifici aventi corpi di fabbricato interni anche se tali corpi hanno altezza inferiore ai m. 24,00 quando essi siano posti a piani superiori al 2°, e tali unità immobiliari non abbiano finestre che diano su pubbliche vie o cortili praticabili da scale aeree. L'altezza massima degli edifici sarà misurata in conformità all'art. 44 del presente Regolamento (36).
Per quegli edifici che non abbiano corpi prospettanti sulla pubblica via, la misurazione sarà fatta dal piano del cortile.
- b) Alberghi, collegi, scuole, ospedali, case di cura, case albergo, grandi magazzini di vendita, esposizioni ed uffici in genere destinati a collettività o frequentati dal pubblico, qualunque sia la loro altezza, anche se interrati.
- c) Autorimesse pubbliche e private e tutte in genere le costruzioni industriali, depositi e magazzini commercia

li, qualunque sia la loro altezza.

- d) Edifici serviti da impianti di riscaldamento centralizzati, con funzionamento a combustibile liquido e gassoso.
- e) Costruzioni da eseguirsi nei cortili o copertura degli stessi, anche parziale.

(35) Oltre che alle presenti disposizioni locali, chi costruisce deve attenersi alla normativa statale specifica ed in particolare alla legge 7 dicembre 1984 n. 818.

(36) Ora però l'art. 44 è soppresso. Pertanto il richiamo non è più pertinente.

Art. 94: SCALE E GABBIE DI SCALE

Numero delle scale in relazione alla vastità. Le scale, i passaggi alle scale e gabbie di scale, devono essere costruiti con materiale resistente al fuoco; i gradini e i pianerottoli in lastre di marmo debbono essere sostenuti da convenienti armature in ferro o in calcestruzzo armato.

Le gabbie di scale che servono quattro o più piani e che non abbiano finestre con serramenti apribili, debbono essere sopralzate di almeno m. 1,50 sino sopra il tetto ed avere in questa parte in sovralzo finestre facilmente apribili; se sono coperte da lucernario a vetri, questi dovranno essere retinati, in modo però da non impedire il passag

gio di luce sufficiente. Ogni vano scala deve essere in diretta comunicazione con una strada o con cortili aperti ed avere ad ogni piano illuminazione ed aereazione mediante finestre comunicanti direttamente con l'esterno ed aventi superficie pari ad almeno un decimo di quella della sezione orizzontale del vano scala.

Gli edifici ad uso abitazione, di uffici, di depositi commerciali, di officine industriali, di alberghi, di scuole e di collegi, dovranno essere provvisti di almeno due scale continue dalla base alla sommità, opportunamente distanziate una dall'altra, quando l'area coperta sia superiore a mq. 350 e fino a mq. 600.

Se l'area coperta è superiore al limite di mq. 600, dovrà essere predisposto un maggior numero di scale in proporzione alla eccedenza, e cioè una scala in più ogni 300 mq., o porzione, ammettendosi di poter ritenere per trascurabile un residuo non superiore a mq. 150, sentito in proposito il parere della Commissione Edilizia.

Negli edifici per uso di ufficio o di depositi o di officine, ogni scala deve essere larga non meno di m. 1,20.

Negli edifici di altezza superiore a m. 24,00 le scale a servizio dei piani superiori devono essere completamente isolate da quelle a servizio delle cantine, il cui accesso deve avvenire direttamente da spazio a cielo libero.

Negli edifici di altezza superiore ai m. 30,00 le scale devono essere costruite a prova di fumo e devono essere rispondenti ai requisiti costruttivi specificati nelle note del questionario di prevenzione incendi.

Art. 95: MEMBRATURE METALLICHE PORTANTI

Le membrature metalliche portanti colonne, travi, incastellature e simili, negli edifici destinati ad uso abitazione, di ufficio, di deposito di materiali combustibili, devono essere rivestite con materiali resistenti al fuoco e coibente (cementi, terra cotta e simili) dello spessore di almeno cm. 3.

In casi speciali a giudizio della Commissione Edilizia, potrà essere richiesto o consentito un rivestimento di spessore maggiore o minore di cm. 3.

Per le altezze superiori ai m. 24,00 la grande orditura deve essere realizzata con strutture in cemento armato e laterizio armato.

Art. 96: ACCESSI AL TETTO

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto, in numero di almeno uno per ogni campata, o parte di campata, compresa fra due successivi muri tagliafuoco.

Gli abbaini, nel caso che le stanze in cui essi sono aperti siano abitate e abitabili, devono avere pareti incombustibili o rivestite da strato incombustibile, ed essere distanti non meno di tre metri dal muro tagliafuoco.

Nelle vie e nei cortili larghi meno di m. 15,00 le gronde devono essere di materiale resistente al fuoco.

- b) provvisti di bocchetto o di portelli per l'ispezione o la spazzatura, in corrispondenza ai sottotetti e negli altri luoghi ove sia necessario. Questi portelli devono essere distanti possibilmente metri 0,40 da ogni struttura in legno, a perfetta tenuta, e costruiti con materiale resistente al fuoco;
- c) sopraelevati dalla copertura di almeno un metro o di quelle maggiori altezze, prescritte in casi speciali da altre disposizioni, o giudicate necessarie dal Sindaco in modo da evitare, in ogni caso, che le esalazioni e il fumo abbiano a recare danno, o molestia o pericolo agli edifici vicini.
Se i condotti del fumo non sono incassati nelle murature e attraversano strutture di materiale combustibile, devono nelle tratte di attraversamento, essere difesi da una controcanna di maggiore sezione, cosicché siavi fra le due canne una intercapedine di almeno 3 cm., nella quale possa circolare l'aria;
- d) i condotti del fumo, dell'aria calda e del vapore debbono essere distanziati dalle travi e pareti di legno almeno cm. 20, e i condotti di acqua calda non meno di cm. 10.

E' vietata la costruzione di canne da camino nei muri adiacenti ai fienili.

I condotti del fumo relativi ad apparecchi industriali in genere, forni di panificazione, caldaie, crogioli, forni industriali e simili, dovranno essere costruiti con accorgimenti tecnici, atti ad evitare il disperdersi dei prodotti solidi della combustione e dei gas nocivi o molesti nell'atmosfera.

Art. 99: CALDAIE A VAPORE AD ALTA PRESSIONE

E' vietata l'installazione di caldaie a vapore ad alta pressione (maggiore di kg. 2 per centimetro quadrato) in edifici di abitazione.

Art. 100: LOCALI DI RIUNIONE O DI LABORATORIO

I locali destinati a contenere 40 persone o più, devono avere almeno due uscite opportunamente ubicate e distanziare una dall'altra, con porte aprentisi dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i locali di laboratorio potrà essere imposta tale cautela, anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Art. 101: COSTRUZIONI IN LEGNO

Le costruzioni, esclusivamente o prevalentemente in legno od altro materiale di facile combustione, sono soggette a prescrizioni speciali, caso per caso.

Art. 102: FABBRICATI AD USO COMMERCIALE

La capacità di un singolo ambiente, destinato ad uso commerciale, non può essere superiore a metri cubi 7.000. In determinati casi, e quando esistano condizioni speciali atte a limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio, potrà il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, ammettere deroghe alla norma precedente.

Due ambienti contigui di uso commerciale che risultino complessivamente di capacità superiore a metri cubi 7.000, devono essere separati con struttura tagliafuoco. Le aperture di comunicazione fra i due ambienti devono essere limitate al minimo necessario, tanto nel numero che nelle dimensioni ed essere munite di serramenti resistenti al fuoco.

Quando una parte di un fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate da struttura tagliafuoco, eventuali comunicazioni devono essere realizzate a mezzo di ballatoi o altri spazi aperti.

Art. 103: LOCALI PER FORNI, FUCINE E SIMILI

I locali nei quali siano collocati forni per pane, per pasticceria o forni metallurgici, o fucine, fornelli di fusione e simili dovranno avere come tutte le costruzioni in essi esistenti, strutture costituite in ogni parte di materiale resistente al fuoco.

Art. 104: ISOLAMENTO TERMICO

I locali di cui all'articolo precedente devono risultare convenientemente isolati, così da evitare la propagazione del calore ai locali contigui o soprastanti.

Art. 105: INSTALLAZIONE DI CENTRALI TERMICHE AD OLII COMBUSTIBILI

I serbatoi di olii combustibili per impianti di riscaldamento centrale devono essere collocati nei cortili o nei giardini e, quando ciò non sia possibile, possono essere disposti in cantine o sotterranei, con l'osservanza di tutte le vigenti prescrizioni in materia (37).

Prima di effettuare le opere di installazione degli impianti predetti, il progetto relativo dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del Comando VV.FF.

(37) Art. 68 del D.M. 31 luglio 1934, modificato dal D.M. 12 maggio 1937 - Circolare Ministeriale, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 127 del 18 novembre 1954.

Art. 106: INSTALLAZIONI DI CENTRALI TERMICHE A COMBUSTIBILI GASSOSO

Gli impianti centralizzati di riscaldamento a combustibili gassosi debbono essere collocati in fabbricato isolato o quanto meno in area separata ed avere accesso diretto dall'esterno. I requisiti di sicurezza per l'installazione degli impianti predetti, debbono rispondere ai criteri di cui alle vigenti disposizioni (38). Anche per questi impianti dovrà essere ottenuta la preventiva approvazione del Comando VV.FF.

(38) Ordinanza Comando VV.FF. n. 10753/a 118 del 29 novembre 1952.

Art. 107: CABINE DI DECOMPRESSIONE METANO

I requisiti costruttivi delle cabine di decompressione di metano sono stabiliti dalla Circ. 38 del 15 maggio 1952 del Ministero Interno - Dir.Gen.Serv.Anticendi. I progetti relativi devono essere preventivamente approvati dal detto Comando.

Art. 108: EDIFICI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI IMPIANTI DI SPE
GNIMENTO

Dovranno essere protetti mediante impianti interni di spegnimento ad acqua, sotto pressione sufficiente:

- 1 - i fabbricati di altezza superiore ai m. 24,00. Le prese d'acqua sotto pressione saranno disposte, oltre che al piano terreno, nelle gabbie di scala una per ogni piano per la parte superiore ai m. 24,00, a piani alternati per la parte inferiore;
- 2 - i fabbricati di qualsiasi altezza che abbiano una delle seguenti destinazioni speciali:
 - a) alberghi, collegi, pubblici dormitori e simili;
 - b) grandi sale di riunioni (capaci di almeno 15 persone), sale da cinematografo, da ballo, per rappresentazioni, anche se sia ammesso il pubblico non pagante, grandi magazzini di vendita;
 - c) stabilimenti industriali, laboratori, officine che impieghino più di 150 operai, fatta eccezione per il caso in cui vi si lavorino materiali totalmente incombustibili;
 - d) depositi di combustibili o infiammabili, soste di legname, rimesse per automobili.
- 3 - le costruzioni di qualunque altezza o con qualunque destinazione, le quali coprano una superficie di almeno mq. 3.000, e abbiano profondità superante i m. 100,00 dalla fronte stradale.

Le prese d'acqua degli impianti interni devono essere munite di raccordi unificati da 45 mm. e da 70 mm. e devono essere corredate da tubi flessibili ed a lancio.

Art. 109: AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE

I progetti relativi debbono essere redatti in conformità delle norme vigenti in materia (39). In particolare per le autorimesse private debbono essere rispettate fra l'altro le seguenti condizioni:

- 1 - essere costituite da locali singoli, destinati ciascuno ad un solo automezzo e separati tra loro da muri ciechi;
- 2 - ogni singolo locale dovrà avere l'accesso diretto dal l'esterno;
- 3 - sarà ammessa la loro ubicazione in locali seminterrati o cantinati soltanto se con l'accesso diretto da cortili ribassati, posti alla medesima quota;
- 4 - tra le autorimesse e gli altri locali del fabbricato non dovrà esistere alcuna comunicazione ed i muri che li separano dovranno avere spessore non inferiore a cm. 25 se di mattoni pieni ed a cm. 12 se in calcestruzzo di cemento armato.

(39) D.M. 31 luglio 1934, modificato dal D.M. 12 maggio 1937 e dal D.M. 1.2.1986.

Art. 110: LABORATORI E DEPOSITI DI MATERIE INFIAMMABILI

I locali destinati a deposito o lavorazione di mate
rie infiammabili o che presentino pericolo di scoppio de
vono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco.

E' vietata la comunicazione di tali ambienti con gab
bia di scale o cantine.

Gli impianti elettrici dovranno rispondere ai requi-
siti di cui alle vigenti norme in merito alla rigorosa te
nuta stagna di gas (40). Tali locali devono essere muniti
di ampia superficie di aereazione ed uniformarsi alle nor
me tecniche di sicurezza emanate del Ministero dell'Interno.

(40) Art. 28 D.M. 31 luglio 1934.

T I T O L O VII

VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI - LICENZA DI ABITABILITA'
DISPOSIZIONI PENALI (41)

Art. 111: ISPEZIONI ALLE COSTRUZIONI

7 Durante l'esecuzione dei lavori i funzionari del Comune appositamente incaricati avranno facoltà di effettuare sopralluoghi per constatare il regolare andamento dei lavori e la loro esatta corrispondenza con il progetto approvato.

Il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dovranno prestarsi a fornire i chiarimenti che potranno loro essere richiesti.

Il personale anzidetto ha libero accesso nel cantiere.

(41) Oggi la materia della vigilanza e dei provvedimenti conseguenti, di carattere sia amministrativo sia penale, è rivista e sintetizzata nella Legge 28 feb-
braio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 112: VISITA AL RUSTICO

Quando la costruzione sia ultimata al rustico, il committente e l'assuntore o per esso il direttore dei lavori hanno l'obbligo di denunciarla al Servizio Lavori Pubblici (42), richiedendo la visita al rustico per la costruzione per la constatazione della conformità dell'opera al progetto approvato.

(42) Oggi: Servizio Edilizia Privata.

Art. 113: CONTROLLO PER COSTRUZIONI PARTICOLARI (44)

Quando trattisi di edifici contemplati negli articoli del Titolo VI Prevenzione incendi, il committente o l'assuntore o per esso il direttore dei lavori hanno l'obbligo di chiedere al Servizio Lavori Pubblici la visita di collaudo delle opere ultimate al rustico.

Tale collaudo verrà eseguito da apposita Commissione composta dal Direttore del Servizio Lavori Pubblici, dal Medico Capo Ufficiale Sanitario e dal Comandante del Corpo VV.FF. o da loro delegati.

-
- (44) La normativa relativa alle costruzioni particolari è oggi totalmente modificata.
Per edifici di uso pubblico (Teatri, Cinematografi, Musei e simili, Biblioteche, sede di pubblica riunione, ecc.) è necessaria l'agibilità rilasciata dall'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune (Economia e Lavoro) su parere della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo.
Per altri edifici di particolare destinazione ma di uso privato necessita il collaudo del Comando Provinciale VV.FF.

Art. 114: LICENZE DI ABITABILITÀ' E DI AGIBILITÀ'

Gli edifici di nuova costruzione, le ricostruzioni, sopraelevazioni o modificazioni, soggetti a licenza di costruzione (45), non possono essere abitati senza autorizzazione scritta del Sindaco (licenza di abitabilità).

Qualora trattasi di edifici non destinati all'abitazione (magazzini, laboratori, officine, opifici, industrie, ecc.) non potranno essere usati senza preventiva licenza di agibilità.

Anche per edifici già in uso e per i quali si voglia variarne la destinazione, dovrà essere richiesta indispensabile autorizzazione.

A tale scopo, ultimate le opere, il proprietario, o chi per esso, deve presentare al Sindaco domanda, in competente bollo, per ottenere la prescritta visita dell'Ufficiale Sanitario o dell'Ingegnere a ciò delegato. L'autorizzazione non potrà essere accordata se la costruzione non sia stata eseguita in conformità al progetto approvato, non solo sotto l'aspetto igienico, ma anche sotto quello tecnico ed urbanistico e qualora vengano accertate cause di insalubrità, insufficiente prosciugamento dei muri od altre inosservanze a disposizioni di legge o di Regolamento.

La domanda dovrà essere corredata dalla quietanza della tassa di concessione governativa a norma di legge(46) e, in caso di costruzioni in cemento armato, della licenza d'uso prescritta dalle vigenti disposizioni in materia.

Il compenso dovuto al Comune a termini delle vigenti

disposizioni (46) sarà versato al rilascio della autorizza-
zione (47).

(45) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

(46) Oggi: Tassa di concessione comunale (art. 8 del D.L. 10.11.1978 n. 702, convertito con modificazioni in L. 8.1.1979 n. 3; D.M. 29.11.1978 Ministero delle Fi-
nanze).

(47) Oggi: Proventi dovuti all'U.S.L.L. n. 41 per presta-
zioni a favore di terzi, da versarsi tramite la Ragio-
neria comunale (Deliberazione della Giunta Regionale
n. 4/8370 del 22.4.1986; circolare Regione Lombardia
n. 17416/4903 del 6.8.1986).

Art. 115: SANZIONI PENALI

Qualora sia constatata la violazione o delle norme di Legge Urbanistica o di quelle del presente Regolamento o delle prescrizioni del Piano Regolatore Generale o dei Piani particolareggiati o delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione (48), il Sindaco adotterà provvedimenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Il progettista, il direttore dei lavori, il committente e l'assuntore dei lavori, saranno ritenuti singolarmente responsabili di ogni inosservanza sia alle norme di legge che di Regolamento, come delle modalità esecutive contenute nella licenza (48). Per le infrazioni alle predette norme si applicheranno le sanzioni previste dalle vigenti leggi (49).

E' attribuito inoltre al Sindaco il potere di deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli Ordini professionali.

Per le violazioni alle norme di Igiene comprese nel presente Regolamento (titolo IV), per ogni e qualsiasi interpretazione e rilievo, si dovrà ritenere competente il locale Ufficio d'Igiene e Sanità.

(48) Oggi: Concessione o Autorizzazione.

(49) Art. 41 Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 - Art. 7 Decreto Legislativo 21 gennaio 1947, n. 1250. Oggi la materia della vigilanza e dei provvedimenti conseguenti, di carattere sia amministrativo sia penale, è rivista e sintetizzata nella Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

T I T O L O VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 116: TERMINE DI VALIDITA' DELLE NORME DEL PRECEDENTE
REGOLAMENTO

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune contrarie a quelle del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 117: ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore quando sarà stato approvato con apposito Decreto Ministeriale e precisamente il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione di approvazione da parte del Ministero LL.PP. e dopo la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - RICHIESTA DI LICENZA DI COSTRUZIONE

Art. 1:	Opere soggette a licenza	Pag.	1
Art. 2:	Forma e contenuto della domanda	"	2
Art. 3:	Documenti da allegare alla domanda	"	3
Art. 4:	Requisiti del progettista e del direttore dei lavori	"	5

CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI - RILASCIO DELLA LICENZA

Art. 5:	Composizione della Commissione	Pag.	6
Art. 6:	Competenze della Commissione	"	8
Art. 7:	Adunanze della Commissione	"	9
Art. 8:	Esame dei progetti	"	9
Art. 9:	Prestazioni Tecnico-Amministrative rese ai privati in materia edilizia	"	10
Art. 10:	Licenza di costruzione	"	10
Art. 11:	Validità, decadenza, rinnovazione, varianti	"	11
Art. 12:	Attribuzione del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni	"	12
Art. 13:	Richiesta e consegna di punti fissi	"	13
Art. 14:	Norme di buona costruzione	"	13
Art. 15:	Strutture in cemento armato o altri materiali	"	13

TITOLO II - OPERE PROVVISORIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E NORME DI SICUREZZA

Art. 16:	Cautele contro danni o molestie	Pag.	14
Art. 17:	Cautele contro danni a manufatti di servizi pubblici	"	14
Art. 18:	Cautele per la tutela degli avanzi archeologici	"	15
Art. 19:	Cartello indicatore	"	15
Art. 20:	Recinzione del cantiere - assiti, graticci e ripari di ogni genere	"	16
Art. 21:	Ponti di servizio	"	18
Art. 22:	Cautele da seguire nelle demolizioni	"	19
Art. 23:	Termine per la riforma delle facciate	"	19
Art. 24:	Sgombero dei materiali provenienti da scavi e da demolizioni	"	20
Art. 25:	Osservanza delle norme sulle prevenzioni infortuni	"	20

TITOLO III - ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' URBANISTICA

Art. 26:	Piano regolatore generale e norme di attuazione	Pag.	21
(Gli articoli dal 27 al 38 sono soppressi)			
Art. 39:	Recinzioni e muri divisorii	"	22
(Gli articoli dal 40 al 42 sono soppressi)			
Art. 43:	Deroghe alle norme tecnico-edilizie	"	23

CAPO II - CARATTERISTICHE EDILIZIE

(Gli articoli dal 44 al 47 sono soppressi)			
Art. 48:	Distanze dai confini e distacchi fra le costruzioni	Pag.	24
(Gli articoli dal 49 al 54 sono soppressi)			

TITOLO IV - NORME IGIENICO EDILIZIE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 55:	Salubrità dell'area edificatoria	Pag.	25
Art. 56:	Protezione dall'umidità,intercapedini e ves ^{pi} ai		26
Art. 57:	Difesa dai rumori	"	27
Art. 58:	Costruzioni vietate e costruzioni accesso rie	"	27
Art. 59:	Materiali vietati	"	28
Art. 60:	Spessore dei muri d'ambito	"	28

CAPO II - CARATTERISTICHE IGIENICHE

Art. 61:	Quota dei cortili, dei cavedi, dei giardi ni e delle aree circostanti gli edifici scolo delle acque.....	Pag.	29
Art. 62:	Cavedi, chiostrini,pozzi d'aria e/o luce	"	29
Art. 63:	Soppalchi.....	"	30
Art. 64:	Locali interrati o seminterrati	"	31
Art. 65:	Deroghe.....	"	33
Art. 66:	Altezze interne dei locali.	"	33
Art. 67:	Superficie e cubatura minima dei locali .	"	34
Art. 68:	Illuminazione ed aereazione dei locali .	"	35
Art. 69:	Servizi igienici e stanze da bagno . . .	"	36
Art. 70:	Installazione apparecchi a gas.....	"	37
Art. 71:	Impianti di acqua potabile	"	38
Art. 72:	Lavatoi interni	"	38
Art. 73:	Smaltimento delle acque di rifiuto . . .	"	39
Art. 74:	Raccolta delle immondizie	"	40
Art. 75:	Canne fumarie	"	40
Art. 76:	Esercizi e stabilimenti pubblici: teatri, cinematografi, scuole, bagni, ecc., con- vitti, alberghi, stabilimenti balneari, stabilimenti industriali, case-rurali, ca se popolari	"	41

TITOLO V - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI

Art. 77:	Aspetto generale e decoro degli edifici .	Pag.	42
----------	---	------	----

Art. 78:	Intonacatura e coloritura degli edifici	Pag.	42
Art. 79:	Finimenti dei prospetti	"	43
Art. 80:	Costruzioni soggette a vincolo architettonico o paesistico	"	43
Art. 81:	Sporgenza dalle facciate di zoccoli, decorazioni, serramenti e infissi su suolo pubblico	"	44
Art. 82:	Pensiline	"	45
Art. 83:	Gronde e cornicioni di coronamento . . .	"	45
Art. 84:	Canali pluviali	"	46
Art. 85:	Finestre dei sotterranei	"	46
Art. 86:	Mostre, insegne, vetrine	"	47
Art. 87:	Esposizione di oggetti	"	49
Art. 88:	Tende	"	50
Art. 89:	Esposizioni abusive	"	51
Art. 90:	Apposizione agli edifici di indicatori e di apparecchiature varie	"	51
Art. 91:	Numeri civici degli edifici	"	52
Art. 92:	Lapidi	"	52

TITOLO VI - PREVENZIONE E DIFESA DAL PERICOLO DI INCENDIO
 (Settore edilizio di competenza del Comando Vigili del Fuoco)

Art. 93:	Progetti soggetti al visto preventivo del Comando dei VV.FF.	Pag.	53
Art. 94:	Scale e gabbie di scale	"	54
Art. 95:	Membrature metalliche portanti	"	56
Art. 96:	Accessi al tetto	"	56
Art. 97:	Muri tagliafuoco	"	57
Art. 98:	Condotti del fumo	"	57
Art. 99:	Caldaie a vapore ad alta pressione . . .	"	59
Art.100:	Locali di riunione o di laboratorio . . .	"	59
Art.101:	Costruzioni in legno	"	59
Art.102:	Fabbricati ad uso commerciale	"	60
Art.103:	Locali per forni, fucine e simili	"	60
Art.104:	Isolamento termico	"	61
Art.105:	Installazione di centrali termiche ad olii combustibili	"	61
Art.106:	Installazioni di centrali termiche a combustibile gassoso	"	62

Art. 107:	Cabine di decompressione metano	Pag.	62
Art. 108:	Edifici soggetti all'obbligo di impianti di spegnimento	"	63
Art. 109:	Autorimesse pubbliche e private	"	64
Art. 110:	Laboratori e depositi di materie infiam- mabili	"	65

TITOLO VII - VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI - LICENZA DI ABI- TABILITA' - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 111:	Ispezioni alle costruzioni	Pag.	66
Art. 112:	Visita al rustico	"	67
Art. 113:	Controllo per costruzioni particolari	"	67
Art. 114:	Licenze di abitabilità e di agibilità	"	68
Art. 115:	Sanzioni penali	"	70

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 116:	Termine di validità delle norme del pre- cedente regolamento	Pag.	71
Art. 117:	Entrata in vigore del presente regola- mento	"	71